

Statuto

DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE

Articolo 1

1. E' costituita l'associazione di volontariato denominata

“ALTOTEVERE SENZA FRONTIERE ONLUS”

in seguito per brevità chiamata associazione, ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione repubblicana e del D.Lgs. 460/97.

L'associazione usa nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l'acronimo ONLUS.

2. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.
3. L'associazione ha sede in Città di Castello, Via Alcide de Gasperi n. 1. Essa potrà istituire sedi secondarie e succursali. La variazione di sede non dovrà intendersi quale modifica

PRINCIPI ISPIRATORI, FINALITÀ ED OGGETTO

Articolo 2

L'associazione è aconfessionale e apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza di fini di lucro anche indiretti, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, trasparenza, solidarietà, non-violenza, collaborazione e uguaglianza tra gli associati.

Articolo 3

1. L'associazione persegue in maniera esclusiva finalità di solidarietà e di assistenza sociale e di beneficenza.
2. L'associazione si propone di porre in essere progetti di solidarietà e di sostegno materiale, economico, sociale o umanitario verso soggetti bisognosi in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari anche attraverso la collaborazione con altre associazioni od istituzioni che abbiano finalità analoghe.
3. In particolare l'associazione potrà svolgere le seguenti attività:
 - assistenza, anche domiciliare, ad anziani non autosufficienti e ad altri soggetti portatori di handicap consistente nell'aiuto degli stessi al disbrigo delle normali attività quotidiane quali l'alzarsi dal letto, lavarsi, cambiare gli indumenti,

- mangiare, passeggiare, giocare, partecipare ad attività ricreative, nonché attraverso servizi di trasporto finalizzati al raggiungimento di servizi medici e/o amministrativi al fine di alleviare le loro affezioni psicologiche e materiali;
- assistenza materiale e sociale nei confronti di soggetti colpiti da calamità naturali e/o da eventi bellici e/o di carattere straordinario attraverso la costruzione di “campi – tenda” attrezzati di quanto necessario per vivere temporaneamente nonché mediante la distribuzione di vestiario e cibo precedentemente raccolti per ogni singola occasione presso centri anche temporanei appositamente allestiti dall'associazione stessa;
 - assistenza sociale per l'affrancazione dello stato di emarginazione ed abbandono nei confronti di immigrati con disagi di integrazione e con modeste capacità economiche, comprovate da risultanza ISEE o comunque da strumenti equivalenti riconosciuti dalla Pubblica amministrazione, che verrà esplicata attraverso l'aiuto al disbrigo delle pratiche per ottenere e/o rinnovare il permesso di soggiorno, l'allestimento di centri o l'utilizzo di quelli già esistenti per facilitare occasioni di incontro con cittadini italiani, l'allestimento di punti di raccolta di vestiario e cibo da distribuire agli stessi;
 - Assistenza materiale nei confronti di soggetti di modeste capacità economiche, comprovate da risultanza ISEE o comunque da strumenti equivalenti riconosciuti dalla Pubblica amministrazione, attraverso l'allestimento di punti di raccolta di vestiario e cibo da distribuire agli stessi, l'erogazione gratuita di servizi di imbiancatura, manovalanza, giardinaggio, trasporto e similari.
 - assistenza sociale e materiale a giovani che vivono in situazioni di disagio psicologico e/o fisico per situazioni di tossicodipendenza, problematiche economiche comprovate da strumenti riconosciuti dalla Pubblica amministrazione come l'ISEE, e di abbandono. L'assistenza verrà espletata attraverso l'allestimento di punti di ascolto in modo da individuare per ciascuna tipologia la possibile soluzione, anche indirizzando gli stessi presso centri istituzionali di recupero della tossicodipendenza, nell'ipotesi in cui tale problematica dovesse ricorrere, e/o fornendo gratuitamente servizi psicologici.
 - Assistenza materiale rivolta a studenti di famiglie disagiate di modeste capacità economiche, comprovate da risultanza ISEE o comunque da strumenti equivalenti riconosciuti dalla Pubblica amministrazione, attraverso la fornitura di libri scolastici o articoli di cancelleria.

4. Per il raggiungimento dei propri scopi, inoltre, l'associazione, in via strumentale ed accessoria potrà:

- a) Partecipare ad altre associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'associazione medesima;
- b) Effettuare, in via occasionale, raccolte pubbliche di fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri enti, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione ai sensi dell'articolo 143, comma 3, lettera a) del DPR n. 917/86, provvedendo a redigere uno specifico rendiconto.
- c) Promuovere ed organizzare iniziative, manifestazioni, convegni, incontri ed eventi promozionali per favorire una collaborazione organica fra l'associazione e gli enti e le istituzioni pubbliche e private, gli enti ed associazioni operanti nel campo della solidarietà e della cooperazione internazionale ed il pubblico di ogni categoria sociale, professione ed età.
- d) Dare massima diffusione mediante ogni mezzo di informazione alle iniziative di cui sopra promosse dall'associazione.
- e) Compiere, promuovere, organizzare, dibattiti, incontri, tavole rotonde, convegni, quali eventi accessori e tesi alla sensibilizzazione della pubblica opinione riguardo alle finalità dell'associazione;
- f) Realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili, impianti e attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento della propria attività;
- g) Compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui purché finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari;
- h) Stipulare contratti, convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;
- i) Favorire, mediante sovvenzioni, lo sviluppo di altri enti senza scopo di lucro, che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli della Associazione o tali da facilitare all'associazione stessa il raggiungimento dei suoi fini;
- j) svolgere ogni altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi istituzionali, nei limiti dell'articolo 10, comma 5 del D.Lgs. 460/97.

5. All'associazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle statutarie, ad eccezione di quelle che vi siano direttamente e strettamente connesse.

I SOCI

Articolo 4

1. Possono far parte dell'associazione tutti coloro che si riconoscono nello statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.

La richiesta di adesione va presentata al consiglio direttivo, che si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, orientamento sessuale, religione, cittadinanza può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione. Colui al quale sia stata rifiutata l'ammissione può presentare ricorso al collegio dei probiviri entro 30 giorni.

2. Lo status di socio ha durata a tempo indeterminato. I nominativi dei soci sono annotati dal segretario nel libro soci dell'associazione.
3. Il socio dovrà versare la quota di ingresso come annualmente determinata dal consiglio direttivo entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta ammissione e, successivamente, le quote annuali.
4. I soci hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione, a riunirsi in assemblea per discutere e per votare sulle questioni riguardanti l'associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi sociali.

Articolo 5

La qualifica di socio si perde per:

- recesso
- mancato pagamento della quota sociale, qualora prevista dal consiglio direttivo, per una (o più) annualità
- espulsione da parte del consiglio direttivo per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; danni morali o materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obbiettivi dell'associazione. In caso di espulsione, il socio può presentare ricorso entro 30 giorni al collegio dei probiviri.

Articolo 6

I soci prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'associazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di contratto di lavoro, dipendente o autonomo. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

Al socio possono essere rimborsate dall'associazione le spese sostenute per l'attività prestata in nome o per conto dell'associazione, idoneamente documentate.

Articolo 7

I soci che prestano attività di volontariato hanno diritto ad una copertura assicurativa, i cui oneri rimangono a totale carico dell'associazione, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività dell'associazione, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ORGANI SOCIALI

Articolo 8

Sono organi di partecipazione democratica e di direzione dell'associazione:

- assemblea generale degli iscritti
- consiglio direttivo
- presidente
- collegio dei probiviri
- collegio dei revisori dei conti, se istituito dall'assemblea generale.

L'ASSEMBLEA

Articolo 9

L'assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in sua assenza, dal vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi, l'assemblea elegge tra i presenti un proprio presidente. Il presidente dell'assemblea accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

Articolo 10

L'assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria.

Il presidente convoca l'assemblea ordinaria dei soci almeno una volta all'anno, entro il trenta aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dal presidente oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al consiglio direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci o da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri oppure dal collegio dei revisori dei conti, se istituito.

La convocazione avviene, con avviso scritto fatto pervenire tramite lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso viene fatto pervenire agli associati al domicilio dichiarato al momento dell'ingresso (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso viene spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dall'associato). La comunicazione della convocazione viene spedita almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contiene il luogo, la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Articolo 11

1. Ai sensi dell' art. 21 c.c. l'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati ed in seconda convocazione l'assemblea stessa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti; l'assemblea stessa, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati, mentre in seconda convocazione l'assemblea stessa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti; l'assemblea stessa, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
Per le deliberazioni relative allo scioglimento dell'associazione l'assemblea straordinaria delibera validamente con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

Articolo 12

1. L'assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione, e in particolare:
 - nomina (o sostituzione) degli organi sociali
 - approvazione dei rendiconti, preventivi e consuntivi, e delle relazioni annuali del consiglio direttivo
 - approvazione dei programmi dell'attività da svolgere
 - redazione, modifica, revoca di eventuali regolamenti interni

2. L'assemblea straordinaria delibera su:
 - scioglimento dell'associazione
 - modifica dello statuto
 - ogni altro atto per il quale la normativa vigente la preveda.

Articolo 13

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare e di avere copia, a sue spese, del verbale dei lavori dell'assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Articolo 14

Le delibere avvengono a scrutinio palese, eccetto l'elezione degli organi sociali, e salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.

Ogni socio ha diritto ad un voto. E' ammessa una sola delega per ciascun socio.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 15

1. Il consiglio direttivo è formato da 3 (tre) a 13 (tredici) membri eletti dall'assemblea ordinaria dei soci che, contestualmente all'elezione, ove non vi abbia provveduto l'assemblea stessa, nomina al suo interno un presidente e può nominare un vice presidente, un segretario ed un tesoriere. La carica di membro del consiglio direttivo è incompatibile con quella di revisore contabile o di probiviro. Possono essere eletti membri del consiglio direttivo soltanto gli associati.

2. Il consiglio direttivo dura in carica per due esercizi e può venire rieletto. In caso di dimissioni o decesso di uno dei membri, il consiglio direttivo ne provvede alla temporanea sostituzione fino alla successiva assemblea.
3. Il consiglio direttivo si riunisce di norma almeno una volta al mese, e viene convocato dal presidente o da almeno 1/3 (un terzo) dei membri tramite richiesta scritta motivata al presidente. La convocazione avviene, salvo casi di urgenza, mediante comunicazione scritta o per posta elettronica, con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo.
4. Le riunioni del consiglio direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica, e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Il segretario o, in sua assenza, un altro membro nominato dal presidente, redige il verbale di ogni riunione.
5. Il consiglio direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza di convocazione, quando sia totalitario.

Articolo 16

Il consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione e ad esso spettano tutti i compiti di amministrazione dell'associazione finalizzati all'attuazione dello statuto e dei programmi di attività approvati dall'assemblea.

In particolare il consiglio direttivo:

- redige i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea. Il bilancio preventivo di ciascun esercizio verrà approvato entro la fine dell'anno precedente e il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto conto che l'esercizio dell'associazione inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ciascun anno.
- stende una relazione annuale sull'attività svolta da presentare all'assemblea
- stipula ogni genere di atto e di contratto inerente all'attività sociale
- nomina e revoca eventuali collaboratori, consulenti e dipendenti
- determina l'ammontare delle quote associative
- delibera sull'ammissione dei soci e sulla loro eventuale esclusione.

Il consiglio direttivo può delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, anche con facoltà di subdelega; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di consulenti.

Al consiglio direttivo spettano in definitiva tutti i compiti ed i poteri per il perseguimento delle finalità dell'associazione, per l'amministrazione del patrimonio, per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie.

Articolo 17

Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione con potere di firma. Egli presiede e convoca l'assemblea ed il consiglio direttivo nei limiti disposti dallo statuto, sottoscrive gli atti amministrativi, sovrintende alla gestione ed al buon andamento dell'associazione. In caso di impedimento, il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua mansione.

Articolo 18

1. Il segretario, se nominato, redige i verbali dell'assemblea e del consiglio direttivo, che annota nel libro adunanze dell'associazione. Cura inoltre la tenuta del libro soci dell'associazione e provvede alla comunicazione della convocazione dell'assemblea e del consiglio direttivo.
2. Il tesoriere, se nominato, cura la gestione della cassa ed ogni atto relativo alla contabilità dell'associazione, coadiuvato dai membri del consiglio direttivo o eventualmente da altri soci o da consulenti esterni all'associazione.
3. In caso di impedimento del segretario e del tesoriere o di loro mancata nomina, le rispettive mansioni spettano al presidente o ad altro socio da lui nominato.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 19

1. Il collegio dei probiviri è costituito da tre membri eletti dall'assemblea.
2. Il suo compito è quello di dirimere qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi sociali, tra i membri degli organi o tra gli organi stessi. Il collegio giudica altresì sul ricorso presentato entro 30 giorni dal socio espulso ai sensi dell'art. 5 e sul ricorso presentato da colui al quale sia stata rifiutata l'ammissione da parte del consiglio direttivo.
3. Il collegio dei probiviri giudica ex bono et aequo senza alcuna formalità di rito e di procedure. Le decisioni del collegio dei probiviri sono inappellabili.

Articolo 20

1. Il collegio dei revisori, se istituito dall'assemblea, è composto da tre membri eletti dall'assemblea anche tra persone non socie. La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del consiglio direttivo e di probiviro. Il collegio dura in carica per tre esercizi e può essere rieletto. In caso di dimissioni o decesso di uno dei membri, il presidente nomina un sostituto ad interim fino alla successiva assemblea.
2. Spetta al collegio dei revisori dei conti accertare la regolare tenuta della contabilità e di tutti gli atti amministrativi dell'associazione. Essi possono procedere, in qualsiasi momento ad anche singolarmente, ad atti di ispezione e di controllo, che annotano nella relazione che il collegio redige annualmente.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 21

1. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
 2. L'associazione impiega gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che tale destinazione non sia prevista per legge o sia effettuata a beneficio di altre ONLUS che, per legge, statuto sociale o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

PATRIMONIO ED ENTRATE

Articolo 22

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito da:
 - beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili di proprietà dell'associazione
 - eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilanci
 - eventuali avanzi netti di gestione
 - donazioni, lasciti testamentari con beneficio di inventario o successioni, accettati dall'assemblea che delibera sulla loro utilizzazione per fini istituzionali o direttamente connessi
 - le quote di ingresso iniziali degli associati.

2. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- le quote associative annuali, qualora previste dal consiglio direttivo;
- liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende, persone fisiche, agenzie internazionali, associazioni e fondazioni
- ogni altra entrata che concorra al perseguimento delle finalità sociali, quali proventi derivanti da raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore.

SCIoglimento

Articolo 23

1. Lo scioglimento dell'associazione viene deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci, in conformità all'art. 11 comma 2.
2. In caso di scioglimento, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. L'assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori, da scegliersi preferibilmente tra i soci.

NORME APPLICABILI

Articolo 24

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto si intendono richiamate le disposizioni legislative vigenti e, in particolare, quelle del Codice civile in tema di associazioni, nonché le disposizioni del Decreto Legislativo 4 Dicembre 1997 n. 460.